

LOTTO 5

**COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

CIG 6639070DDE

DEFINIZIONI:

Amministrazione o Ente: Consiglio Regionale del Piemonte, Assicurato e Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente Willis Italia SpA;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dal risarcimento;

Scoperto: il trasferimento all'Assicurato di una percentuale del sinistro risarcibile;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da un medesimo evento;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di risarcimento;

Massimale di garanzia: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano sofferto danno materiale;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Danno corporale: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale, esistenziale e simili;

Danno materiale: la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose, e il pregiudizio economico che ne deriva;

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;

Atto di terrorismo: l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa;

Contaminazione: l'avvelenamento che causi il mancato o limitato uso di beni o risorse, dovuto a presenza di sostanze chimiche e/o biologiche;

Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso all'Assicurato; rientrano nella definizione di danno le spese di ripristino di quanto inquinato e le spese da chiunque sostenute, compreso l'Assicurato, per prevenire o limitare il danno;

Retribuzioni erogate: le retribuzioni annue lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, erogate al personale dipendente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.05.2016 fino alle ore 24,00 del 31.05.2019 e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' facolta' della Amministrazione notificare alla Societa', entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

E' altresì facolta' della Amministrazione richiedere alla Societa' il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e esecuzione del contratto e' affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 5: Facolta' di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarra' efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra' eventualmente richiesto dalla Amministrazione).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Societa' rimborsera' alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Societa' emettera' una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Amministrazione dovra' corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6: Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questa, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo della assicurazione (anche se conosciuto e/o denunciato dopo tale periodo), debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni corporali e/o danni materiali in dipendenza della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate alla Amministrazione stessa da leggi, da regolamenti, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale, o altri atti amministrativi.

Art. 7: Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di 2.500,00 Euro.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'artt. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegate al D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 8: Precisazioni

Fermo che la copertura assicurativa non ha limiti territoriali ed è operante anche per fatto colposo o doloso commesso dagli amministratori, dirigenti e dipendenti di ogni livello dell'Ente e comunque dalle persone delle quali o con le quali la Amministrazione debba rispondere, a solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che essa comprende la responsabilità derivante alla Amministrazione:

1. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere nonché la responsabilità civile derivante all'Ente quale affidatario di minori;
2. dalla proprietà e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, garage, biblioteche,
3. **Committenza auto** - ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile di incarichi per danni cagionati a terzi o ai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli e nautici, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non),

salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. e locati, in uso od usufrutto, allo stesso Assicurato. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge;

4. **Proprietà di fabbricati** - dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di beni immobili e fabbricati (o porzioni e relative parti comuni se in condominio) a qualunque destinazione adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà dell'Assicurato e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, attrezzature ed arredi, che possono essere usati oltre che dall'Assicurato anche da terzi. Sono compresi i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua, con l'applicazione delle seguenti franchigie:

- spargimento di acqua con rottura di tubazioni: franchigia 250,00 Euro;
- spargimento di acqua senza rottura di tubazioni: franchigia 500,00 Euro.

Limite di indennizzo per danni da spargimento di acqua con e senza rottura di tubazioni e rigurgito fogne 150.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o si stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione degli immobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società;

5. dalla proprietà e dall'esercizio :

- dell'acquedotto
- della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acque solo se conseguenti alla rottura di impianti, tubazioni e/o condutture;

Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dal rapporto di committenza;

6. dalla proprietà e manutenzione di attrezzature, arredi, targhe, cartelli ovunque installate, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
7. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, ciclofurgoncini, veicoli e natanti non a motore in genere;
8. dalla proprietà, uso e detenzione di veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria, di tutte le strutture e le infrastrutture nonché macchinari, impianti e attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti e le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;

9. **Danni da incendio** - a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato e/o dallo stesso detenute, esclusi comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia, e i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso dell'Assicurato.
La garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali analoghe polizze esistenti per il medesimo rischio, purché valide ed operanti, ed è prestata con una franchigia di 500,00 Euro per sinistro e con il massimo indennizzo di 250.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo;
10. **Inquinamento accidentale** - da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo di 2.500,00 Euro e con il massimo indennizzo di 250.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo;
11. **Danni a cose in consegna o custodia** - per danni alle cose di terzi (esclusi i beni strumentali oggetto o strumento dell'attività) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti anche derivanti da carico e scarico di tali cose. Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto.
La garanzia è prestata con una franchigia di 500,00 Euro per ogni sinistro e comunque con il massimo indennizzo di 25.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo;
12. per danni arrecati a veicoli sotto carico o scarico, riempimento o svuotamento, e/o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, anche se di proprietà dei dipendenti.
La garanzia è prestata con una franchigia di 100,00 Euro per sinistro. Restano comunque esclusi i danni da furto e mancato uso.
13. da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci e materiali, incluse le operazioni di carico e scarico.
La garanzia è prestata con una franchigia di 100,00 Euro per ogni sinistro;
14. per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna o custodia all'Assicurato ovvero di terzi, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati, ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.
Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato nonché le cose in esse contenute. La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di 150,00 Euro per ogni veicolo danneggiato;
15. per i danni conseguenti a mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza e dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, compresi i danni arrecati da cordoli protettivi di corsia riservata, dissuasori di velocità (cunette rallenta traffico ; mancati e/o insufficienti ripari, recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità di terzi, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali;

16. per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna e/o custodia dell'Assicurato salvo quanto diversamente previsto.
La garanzia è prestata con il massimo indennizzo di 150.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo;
17. per danni a cavi, condutture e/o impianti sotterranei.
La garanzia è prestata con una franchigia di 150,00 Euro per sinistro e con il massimo indennizzo di 100.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo;
18. per danni da cedimento o franamento del terreno esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.
La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.000,00 Euro e con il massimo risarcimento di 150.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo;
19. per i danni derivanti da lavori di scavo, posa e reinterro di opere e installazioni fino a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.
La garanzia è prestata con una franchigia di 250,00 Euro per ogni sinistro e con il massimo indennizzo di 100.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo.
20. da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore, organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, fiere, congressi, seminari, riunioni, concorsi, simposi, ricevimenti, esposizioni, mostre, fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand), anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori. E' compresa la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti sia alle cose che alla loro persona. Restano comunque esclusi i danni connessi ad utilizzo di articoli pirotecnici.
21. dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale;
22. dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato.
23. dal servizio di infermeria compresa la responsabilità civile del personale medico e paramedico
24. dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, anche di proprietà di terzi, nonché dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci e mense aziendali e/o scolastiche compreso il rischio della somministrazione, e preparazione di alimenti e dello smercio in genere;
25. dalla proprietà, gestione e/o organizzazione di impianti sportivi e/o ricreativi, compresi servizi e dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi e attività sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonomia giuridica;

26. dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
27. per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina e/o atti violenti verificatisi negli uffici o connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
28. da lavori di pulizia, manutenzione in genere, scavi, posa in opera di impianti e/o tubature;
29. dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
30. **Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis** - ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli artt. sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
La garanzia si intende prestata fino ad un massimo indennizzo di 2.500,00 Euro per danneggiato e di 50.000,00 Euro per anno assicurativo;
31. **Danni da furto** - per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.
Tale estensione di garanzia è prestata con il massimo di 50.000,00 Euro per sinistro e anno assicurativo annuo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di 500,00 Euro;
32. viaggi organizzati dall'Ente per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati.
Sono considerati terzi i dipendenti, direttori e dirigenti della Amministrazione di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, anche se iscritti all'Inail, qualora subiscano danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà o a loro in uso; sono considerati terzi anche i rappresentanti legali dell'Ente quando sono utenti dei servizi dell'Ente stesso.

Resta altresì convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività garantite in polizza devono intendersi terzi fra loro.

Sono, inoltre, considerati terzi rispetto all'Assicurato gli stagisti, borsisti e tirocinanti.

Art. 9: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun sinistro e annualità assicurativa, fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00).

Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sottolimiti rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcune tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto.

La Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l'ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all'importo della franchigia, e provvederà nei 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, ad inviare alla Amministrazione la appendice di riepilogo e per il recupero dei suddetti importi di franchigia/scoperto.

Qualora la polizza termini, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e la Amministrazione provvederà al conseguente pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 10: Responsabilità personale

La garanzia assicurativa e' estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali:

- a) in capo ai dipendenti, direttori e dirigenti della Amministrazione di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Amministrazione si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant'altro ad essa riconducibile;
- b) in capo ai soggetti di cui al punto a) che precede ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dal D. Lgs. n. 626/1994, dal D. Lgs. n. 494/1996, dal D. Lgs. n. 195/2003 e dal D. Lgs. n. 196/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni, nei testi ora vigenti;
- c) dei soggetti:
 - ◇ impiegati in lavori socialmente utili,
 - ◇ utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Amministrazione
 - ◇ partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages e quant'altro assimilabile,
 - ◇ delle famiglie affidatarie a cui la Amministrazione, direttamente o nell'ambito di iniziative coordinate con altre strutture pubbliche o di assistenza e/o a esse assimilabili, ha affisato minori o soggetti portatori di handicap,

per danni cagionati a terzi nell'ambito delle attività e iniziative riconducibili alla Amministrazione stessa.

- ◇ dei visitatori dell'Assicurato, di studenti, borsisti, stagisti ed obiettori di coscienza, allievi, tirocinanti, operatori volontari in genere, mentre dette persone si trovano presso le sedi dell'Assicurato e/o operano a qualsiasi titolo per il medesimo

- ◇ dei Consiglieri Regionali, per danni involontariamente cagionati a terzi e/o a dipendenti in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione
- ◇ del Difensore Civico e Presidente del Comitato Regionale della Comunicazione nello svolgimento delle loro funzioni

Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 12: Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non risarcisce i danni derivanti da o connessi a:

- ◇ rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
- ◇ inquinamento graduale;
- ◇ fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi oggetto di attività della Amministrazione;
- ◇ presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- ◇ perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimane comunque efficace la garanzia di cui alla lett. b) dell'art. Precisazioni;
- ◇ impiego di aeromobili, nonché impiego di veicoli a motore o natanti se condotti da persona non abilitata ai sensi della normativa vigente;
- ◇ contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere;
- ◇ dati o software, in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- ◇ malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
- ◇ organismi geneticamente modificati;
- ◇ fenomeni elettromagnetici;
- ◇ detenzione o impiego di esplosivi da parte dell'Assicurato;
- ◇ fuochi d'artificio;
- ◇ cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; come anche per quelli da difetto originario del prodotto galenico somministrato o venduto nelle strutture ambulatoriali o farmaceutiche gestite dalla Amministrazione.

Fermo quanto sopra, sono operanti anche le specifiche esclusioni indicate – laddove presenti – nella scheda di riepilogo delle “limitazioni di garanzia, scoperti, franchigie e/o sotto-limiti” che segue.

Art. 13: Denuncia, accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri

La denuncia del sinistro verra' effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterra' una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalita' e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sara' corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Societa' anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla denuncia.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, come anche in altre occasioni a semplice richiesta della Amministrazione, la Societa' fornira' ad essa, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le iniziali della controparte
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione
- l'importo liquidato alla controparte.

La Amministrazione da' facolta' alla Societa' di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennita' dovuta.

Art. 14: Gestione delle vertenze e spese legali – Rinuncia alla rivalsa

Si conviene che:

- ◇ Per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.
- ◇ Le spese per resistere alla azione promossa contro l'assicurato e di difesa restano a carico della Societa' fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese

sono ripartite tra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

- ◇ In caso di procedimento penale, e' facolta' dell'assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia dell'assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese.
- ◇ Fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende.
- ◇ L'assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.
- ◇ L'assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

Art. 15: Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota promille convenuta per il totale delle retribuzioni erogate.

Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

L'Amministrazione fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'ammontare definitivo delle retribuzioni erogate.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 17: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 18: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Retribuzioni erogate	Aliquota promille		
€ 11.900.000,00	..		
Totale premio imponibile		euro	...
Imposte		euro	...
Totale premio lordo annuo		euro	...

PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA